Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — ROMA — Domenica, 23 febbraio — Numero 46 (Straordinario)

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32	semestre L. 18	trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36	» » 20	» » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60	» » 42	» » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della *somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza.* — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno;

Di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia, la guerra, la marina e le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per qualunque reato preveduto nel Codice penale per l'esercito, nel Codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel Codice della marina mercantile ai militari del R. esercito, della R. marina, o della R. guardia di finanza e alle persone della gente di mare, che siano stati decorati con medaglia al valor militare, o promossi, per merito di guerra, per atti compiuti durante la guerra posteriormente alla data del commesso reato.

Art. 2.

È concessa amnistia per qualunque reato preveduto nel Codice penale per l'esercito, nel Codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel Codice della marina mercantile - esclusi i reati di incendio e devastazione preveduti negli articoli 252 e 253 del Codice penale per l'esercito e 276 e 277 del Codice penale militare marittimo; omicidio volontario, salvo che sia commesso per eccesso di difesa; rivolta; ammutinamento; spionaggio; tradimento, all'infuori dell'ipotesi preveduta negli articoli 74 Codice penale per l'esercito e 75 Codice penale militare marittimo, e subornazione a commettere detti reati; lesioni di cui agli articoli 258 e 259 Codice penale per l'esercito e 282 e 283 Codice penale militare marittimo; saccheggio; frode, di cui agli articoli 189 e 190, parte prima, del Codice penale per l'esercito e 211 e 212, parte prima, del Codice penale militare marittimo; grassazione; rapina; reati di cui agli articoli 276 del Codice penale per l'esercito e 300 del Codice penale militare marittimo e all'art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 740; reati di cui al capo III, libro 2°, Codice penale per l'esercito, e capo II, titolo 2°, libro 2°, Codice penale militare marittimo e reati di cui al capo III, titolo 2°, del Codice della marina mercantile - ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza, ed alle persone della gente di mare, che siano stati dichiarati invalidi di guerra in seguito a lesioni o infermità, incontrate per servizio di guerra posteriormente alla data del commesso reato e comprese nelle prime sei categorie indicate nella tabella *A*, allegata al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3.

È concessa amnistia a coloro che siano incorsi in alcuno dei reati preveduti nel decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1684, relativo alle norme penali e disciplinari per gli stabilimenti di produzione per la guerra, sia militari che della industria privata - eccettuati quelli di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 5 e nell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1964.

Art. 4.

È concessa amnistia ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza, alle persone della gente di mare ed agli estranei alla milizia, che siano incorsi, durante la guerra, in qualsiasi reato preveduto nel Codice penale per l'esercito, nel Codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel Codice della marina mercantile, per cui sia comminata una pena restrittiva della libertà personale, non superiore nel massimo ai tre anni, o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non

superiore nel massimo a L. 3000, ovvero la sola pena della sospensione dall'impiego.

Agli effetti della concessione dell'amnistia di cui al presente articolo, non si computa l'aggravamento di pena stabilito negli articoli 250 del Codice penale per l'esercito e 275 del Codice penale militare marittimo.

Art. 5.

È concessa amnistia pei reati, commessi per negligenza od imperizia o per motivi - escluso quello di lucro - che la legge penale equipara a negligenza o imperizia. Sono eccettuati dal beneficio i reati preveduti nell'art. 74, prima parte, del Codice penale per l'esercito, e 75, prima parte, del Codice penale militare marittimo ed i reati in servizio preveduti nel capo III, titolo 2°, libro 1° del Codice penale per l'esercito e nel capo III, titolo 2°, libro 1° del Codice penale militare marittimo, ai quali non sia applicabile l'amnistia ai termini dell'articolo precedente.

Art. 6.

Le pene restrittive della libertà personale per un tempo non superiore ai tre anni e le pene pecuniarie non superiori alle L. 2000, inflitte o da infliggersi ai militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, alle persone della gente di mare e agli estranei alla milizia per qualunque reato preveduto nel Codice penale per l'esercito, nel Codice penale militare marittimo, in leggi e bandi penali militari e nel Codice della marina mercantile, esclusi i reati eccettuati dall'amnistia di cui all'art. 2 del decreto e i reati previsti negli articoli 174 del Codice penale per l'esercito e 196 del Codice penale militare marittimo e nel decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, sono condonate.

Tutte le altre pene inflitte o da infliggersi ai militari, alle persone della gente di mare e agli estranei alla milizia, per i reati previsti nella prima parte del presente articolo, delle quali non sia stata sospesa nè dilazionata la esecuzione, sono ridotte di tre anni, se trattasi di pene temporanee restrittive della libertà personale, e di L. 2000 se trattasi di pene pecuniarie.

Uguale condono è concesso alle persone condannate per reati di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874.

Art. 7.

Fuori del caso di cui al precedente art. 4, la pena della sospensione dall'impiego inflitta agli ufficiali dai tribunali militari, della quale durante la guerra sia stata dilazionata l'esecuzione, è condonata, ferma la perdita dell'anzianità di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 187, all'art. 15, secondo capoverso dell'ordinanza del Comando supremo del R. esercito in data 13 maggio 1917, n. 55000, e all'art. 21 della legge 28 luglio 1912, n. 806.

Art. 8.

Tutte le condanne a pene, di cui sia stata sospesa l'esecuzione, o per cui sia stata ordinata la dilazione della esecuzione, sono commutate di diritto in condanne condizionali, e, se superiori a 5 anni, sono ridotte a tale limite, a favore di quei militari, che durante il periodo della sospensione o dilazione, abbiano prestato servizio con fedeltà e tenuto lodevole condotta.

Le condanne così commutate, cesseranno di avere effetto, se il condannato, entro 5 anni dalla data del presente decreto, non commetterà alcun reato preveduto dal Codice penale per l'esercito o nel Codice penale militare marittimo, nè alcun delitto preveduto nel Codice penale ordinario, o in altra legge penale; altrimenti saranno espiate a norma di legge.

Art. 9.

Le pene, la cui sospensione avrebbe dovuto essere ordinata, e non fu ordinata, o fu revocata, in conseguenza della dichiarazione di inabilità del condannato alle fatiche di guerra, o della proposta di lui a rassegna per cause non dipendenti dal servizio di guerra, sono ridotte ad un terzo.

Art. 10.

Ai militari, i quali, essendo stati condannati a pena di cui sia stata disposta la sospensione, siano stati proposti dai Comandi delle grandi unità, alla cui dipendenza trascorsero il periodo di sospe sione per il condono parziale o totale della pena per avere serb irreprensibile condotta, è concesso il condono, per il quale sia stati proposti: e nel caso di condono di una sola parte della pe la condanna per l'altra parte, è commutata di diritto in condan condizionale ai sensi e con gli effetti di cui al capoverso dell'art del presente decreto.

Ai militari, i quali siano stati condannati a pena di cui sia sta disposta la sospensione, e che dai comandanti delle grandi uni alla cui dipendenza trascorsero il periodo di sospensione, siano st proposti per il beneficio della condanna condizionale ai sensi de l'ordinanza 25 maggio 1918 del Comando supremo del R. eserci è concesso di diritto il beneficio per cui sono stati proposti.

Art. 11.

È concessa amnistia ai militari del R. esercito, della R. mari e della R. guardia di finanza, imputati di diserzione, per i qu siano rimasti sospesi i procedimenti penali in virtù di qualsiasi d sposizione che abbia stabilito la sospensione di detti procedimen in tempo di guerra, e che abbiano prestato servizio militare du rante la guerra per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Art. 12.

È concessa amnistia per il reato di diserzione ai militari d R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e alle pe sone della gente di mare - esclusi i militari disertori da un r parto di prima linea in presenza del nemico, o passati al nemic i militari disertori per la terza volta nonostante l'ammonimento, i militari disertori armati, che abbiano commesso il reato preve duto nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, nu mero 1952 - qualora l'assenza o le assenze arbitrarie dal corpo no abbiano avuto una durata complessiva superiore ai quindici giorn comprese in tale periodo anche le assenze, per cui sia intervenut un provvedimento generale o particolare di esenzione da pena, c condono o commutazione, e si tratti di disertori compresi in al cuna delle seguenti categorie:

1° disertori che si siano ripresentati spontaneamente prima d 31 ottobre 1918;

2° disertori che, non essendo latitanti all'entrata in vigore de presente decreto, abbiano prestato servizio in qualunque tempo, du rante la guerra, almeno diciotto mesi in reparti mobilitati, o almen dodici mesi in reparti di prima linea, ovvero abbiano riportat per servizio di guerra una lesione o una infermità compresa nell prime sei categorie indicate nell'art. 2, ovvero siano autorizzati fregiarsi del distintivo dei mutilati o del distintivo di almeno du ferite riportate in combattimento, o siano stati decorati in qua lunque tempo, durante la presente guerra, di medaglia al valor militare;

3° disertori che siano incorsi nel reato per non essersi ripresen tati allo scadere di una licenza o al cessare di un esonero, e ch abbiano prestato servizio almeno nove mesi in reparti mobilitati o sei mesi in reparti di prima linea, decorati in qualunque tempo durante la presente guerra, di una medaglia al valor militare, ov vero siano stati autorizzati a fregiarsi del distintivo dei mutilati o di quello per ferita riportata in combattimento, o della croce a merito di guerra;

4° disertori che siano incorsi nel reato dopo la sospensione dell ostilità, avendo in ogni altro tempo prestato servizio con fedeltà e tenuto lodevole condotta.

Art. 13.

Le pene restrittive della libertà personale, inflitte o da infliggers per il reato di diserzione ai militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e alle persone della gente di mare, esclusi i militari disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico, o passati al nemico, i militari disertori per la terza volta nonostante l'ammonimento, e i militari disertori armati, che abbiano commesso il reato preveduto nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, sono ridotte al massimo della pena stabilita dall'art. 145, prima parte, del Codice penale per l'eser-

lo 169, prima parte, del Codice penale militare marittimo, qualora si tratti di disertori compresi in alcuna delle categorie indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, la cui assenza o le cui assenze arbitrarie dal corpo, abbiano avuto una durata complessiva superiore ai 15 giorni.

Le pene inflitte o da infliggersi a disertori, che al momento dell'inizio e per tutta la durata dell'assenza arbitraria non erano, per ragioni di classe o per condizioni fisiche, nè destinati nè destinabili a reparti o servizi mobilitati, sono ridotte alla metà, e la reclusione ordinaria è convertita in militare, qualora si tratti di militari che abbiano prestato almeno 12 mesi di servizio con fedeltà e buona condotta.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto relative ai militari incorsi nel reato di diserzione, sono applicabili anche ai militari incorsi nei reati di cui alle ordinanze del Comando supremo del R. esercito in data 16 dicembre 1917 e 12 novembre 1918 ed al decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1749, nonchè ai militari sbandati incorsi nei reati di cui alle ordinanze del Comando supremo del Regio esercito in data 2 e 14 novembre 1917 e ai militari incorsi nel reato di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 15.

È concessa amnistia per il reato di favoreggiamento in diserzione, a norma dell'art. 4 dell'ordinanza del Comando supremo del R. esercito in data 2 novembre 1917, dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1811, dell'art. 3 dell'ordinanza del Comando supremo del R. esercito in data 16 novembre 1918 e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, qualora sia stato commesso da prossimi congiunti del disertore, indicati nell'art. 191 del Codice penale ordinario.

Art. 16.

Le pene restrittive della libertà personale, inflitte o da infliggersi per i reati di concorso in diserzione, di cui agli articoli 155 e 160 del Codice penale per l'esercito, 185 e 186 del Codice penale militare marittimo, e di favoreggiamento in diserzione, a norma dell'art. 4 dell'ordinanza del Comando supremo del R. esercito in data 8 novembre 1917, dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1811, dell'art. 3 dell'ordinanza del Comando supremo del R. esercito in data 16 dicembre 1917, e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, sono ridotte a un terzo, salvo quanto è disposto nell'art. 15 del presente decreto.

Sono esclusi dal beneficio del condono coloro che abbiano commesso il reato a fine di lucro o a favore di disertori esclusi dai benefici concessi nel presente decreto, e i recidivi nel reato.

Art. 17.

Le pene ridotte a termini degli articoli 6, 9, 13, 14 e 16 del presente decreto possono essere scontate in stabilimenti penitenziari, agricoli o industriali, od anche lavorando in opere pubbliche o private sotto la potestà della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 14 del Codice penale ordinario.

Art. 18.

Sono esclusi dal beneficio concesso con le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 16, che precedono, coloro che al tempo del commesso reato avevano riportato più di una condanna per reato contro le persone o contro la proprietà, a pena superiore ai sei mesi di reclusione ordinaria o militare, ovvero si trovino sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 19.

In caso di concorso, a favore di una stessa persona di più benefici concessi dalle disposizioni del presente decreto, si applica il solo beneficio più favorevole, salvo quanto è disposto negli articoli 8 e 10.

Art. 20.

Il comandante del corpo o del reparto o del centro di mobilitazione, o l'autorità militare del compartimento, al quale appartiene il militare avente diritto ad amnistia, condono, o commutazione, a norma del presente decreto, rilascerà, su istanza dell'interessato, o su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, un certificato dal quale risulti se concorrono le condizioni da cui dipende la dichiarazione o la concessione del beneficio.

Art. 21.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta, dopo cumulate le pene a termini di legge.

Art. 22.

Il presente decreto si applica ai reati in esso preveduti commessi, anteriormente alla sua data.

L'amnistia concessa col presente decreto, in quanto riguarda condannati con sentenza divenuta irrevocabile e i condoni delle pene restrittive della libertà personale stabilite negli articoli precedenti, non hanno effetto riguardo alla perdita del grado conseguente alla degradazione, destituzione, dimissione e rimozione dal grado, inflitte o da infliggersi anche come accessorie a pena restrittiva della libertà personale.

Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano le azioni civili, che hanno causa nel reato, nè i procedimenti disciplinari, nè i diritti dei terzi.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Esso sarà attuato entro due mesi dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — FACTA — CAVIGLIA — DEL BONO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 158 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per i reati pei quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai cinque anni, o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ai militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza ed alle persone della gente di mare che siano stati decorati con medaglia al valor militare, o promossi per merito di guerra per atti compiuti durante la guerra e posteriormente alla data del commesso reato.

Art. 2.

È concessa amnistia pei reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo ai tre anni, o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ai militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza ed alle persone della gente di mare che siano stati dichiarati invalidi di guerra in seguito a lesioni ed infermità incontrate per servizio di guerra posteriormente alla data del commesso reato e com-

prese nelle prime otto categorie indicate nella tabella *A*, allegata al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3.

Ai condannati a pene non eccedenti i tre anni ed a quelli condannati a pena pecuniaria, si applica di diritto il beneficio di cui all'art. 423 del Codice di procedura penale, quando risulti che durante la guerra abbiano con fedeltà e serbando lodevole condotta prestato servizio militare per almeno diciotto mesi, o per almeno dodici in zona di guerra, o per almeno sei in un r   to di prima linea.

Lo stesso beneficio, quando concorrano le condizioni ora indicate, si applica a favore di coloro che, per reati commessi prima della prestazione del servizio militare, vengano posteriormente ad esso condannati a pena non eccedente i tre anni, od a pena pecuniaria.

Il termine, durante il quale la pena rimane sospesa per effetto della presente disposizione, è in ogni caso di cinque anni.

Art. 4.

È concessa amnistia ai colpevoli di renitenza di leva per i quali siano rimasti sospesi i procedimenti penali o la esecuzione delle condanne e che abbiano prestato servizio durante la guerra per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Art. 5.

È concessa amnistia:

a) per i reati previsti dagli articoli 115, 118, 122, 123, 125, 126 del Codice penale e, in relazione ad essi, dagli articoli 134 a 137 dello stesso Codice;

b) pei reati previsti dagli articoli 246, 247 e 251 del Codice penale;

c) per tutti i reati commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni e tumulti, determinati da cause politiche ed economiche;

d) per i reati perseguibili di ufficio previsti nel R. editto sulla stampa e nella legge 6 maggio 1877, n. 3814;

e) per i reati previsti dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 674, concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza e dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 675, recante disposizioni sulla stampa.

Art. 6.

È altresì concessa amnistia per i reati commessi da minorenni, che non abbiano compiuto gli anni sedici e non siano recidivi, nei casi nei quali la pena stabilita dalla legge, non superi nel minimo i tre anni.

Art. 7.

Fermo quanto dispongono gli articoli precedenti, è inoltre concessa amnistia a favore di quelli di cui l'ascendente, il discendente il coniuge o il fratello siano morti in guerra o siano stati dichiarati invalidi di guerra per lesioni o infermità, compresi nelle prime otto categorie indicate nella tabella *A*, allegata al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, per tutti i reati pei quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a trenta mesi, o una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a L. 3000 e pei quali la legge stabilisca alternativamente con una pena restrittiva non superiore ai trenta mesi una pena pecuniaria anche superiore alle L. 3000.

Art. 8.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sono condonate ai condannati che si trovino nella condizione delle persone menzionate nell'articolo precedente, le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e le pene pecuniarie non superiori alle L. 2000, e di altrettanto sono ridotte le pene superiori inflitte o da infliggersi per qualsiasi reato.

Questo indulto si ha come non concesso, se nel termine di anni 5 dalla data del presente decreto, il condannato commetta un nuovo delitto.

Art. 9.

Salvo quanto dispongono gli articoli precedenti, è concessa amnistia per tutti i reati per i quali è stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai sei mesi, od una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena restrittiva, non superiore alle lire duemila.

Sono poi condonate, salvo sempre il disposto degli articoli precedenti, tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori ai quattro mesi e le pene pecuniarie, sole o congiunte alle dette pene restrittive, non superiori alle lire mille, e di altrettanto sono ridotte tutte le altre, inflitte o da infliggersi, per reati avvenuti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

È altresì concessa amnistia:

a) per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sullo stato civile;

b) per le contravvenzioni al disposto degli articoli 104, 155, 165, 177, 180, 198, 223, 230, nonchè i primi due capoversi dell'articolo 172 del Codice di commercio, purchè nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto si adempiano gli obblighi contemplati nelle dette disposizioni;

c) per le contravvenzioni prevedute nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione e per tutte le contravvenzioni prevedute nel relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 11.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite dagli articoli 2, 35 e 58 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, per il trasporto e la distribuzione di corrispondenza in frode alla privativa postale, per l'abusiva aggiunta di scritti nelle stampe e per l'uso indebito del contrassegno ufficiale nella trasmissione di corrispondenze private.

Art. 12.

Dall'amnistia concessa con gli articoli 3, 5, 6 e 9 e dall'indulto contemplato nello stesso art. 9, sono esclusi gli imputati ed i condannati che abbiano precedentemente riportato più di una condanna per delitto, delle quali anche una sola alla pena della reclusione per oltre sei mesi per associazione a delinquere e per delitto contro la persona o la proprietà, o che si trovino soggetti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza per un fatto diverso da quello costituente il reato, cui il beneficio dovrebbe applicarsi.

Il beneficio concesso con gli articoli precedenti, si applica anche nel caso in cui con la pena restrittiva della libertà personale o con quella pecuniaria sia comminata, come pena o come conseguenza penale, la interdizione dai pubblici uffici, o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art 13.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta dopo cumulate le pene, secondo le norme stabilite dagli articoli 77 e seguenti del Codice penale.

Art. 14.

La efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

Esso, non pregiudica le azioni civili che hanno causa nel reato, nè i diritti dei terzi, nè la stessa azione dell'Erario, relativamente alla riscossione dei diritti degli ufficiali giudiziari, in quanto tali diritti dipendano da ordinanze o da sentenze divenute irrevocabili.

Esso, inoltre non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie, in quelle militari e nei provvedimenti emanati durante la guerra per tutelare le esigenze della pubblica alimentazione e quelle della conservazione, produzione e sviluppo del bestiame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 159 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) per i reati concernenti il censimento e il tesseramento di generi alimentari o cose di comune o largo consumo, commessi per negligenza o imperizia, e previsti nel capoverso degli articoli 1, 3, 14 e nell'ultimo capoverso dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740;

b) per i reati concernenti l'acquisto o la proposta di acquisto di generi alimentari e di altre merci a prezzo superiore al calmiere, previsti nel capoverso dell'art. 10 e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, qualora risultino commessi da privati per bisogni propri o della famiglia e non per fini di commercio;

c) per i reati previsti negli articoli 1 del decreto Ministeriale 11 marzo 1916; 1 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, numero 1399; 2 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1917; 1 dell'ordinanza commissariale 14 marzo 1917; 1 dell'ordinanza commissariale 29 maggio 1917; 1 dell'ordinanza commissariale 29 luglio 1917; 10 e 15 dell'ordinanza commissariale 19 agosto 1917, limitatamente ai casi di abburattamento delle farine a resa maggiore del tasso legale stabilito nei decreti stessi;

d) per i reati previsti nell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399, circa il divieto di produrre o detenere farine contenenti crusca facilmente separabile;

e) per i reati previsti negli articoli 5 del decreto Ministeriale 11 marzo 1916; 1 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399; 6 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1917; 4 dell'ordinanza commissariale 29 luglio 1917; 21 e 22 dell'ordinanza commissariale 19 agosto 1917, circa l'obbligo delle piombature e dei cartellini indicativi sui sacchi delle farine, qualora l'imputato o il condannato sia persona diversa dal mugnaio produttore o, se si tratti del mugnaio, la pena applicabile non ecceda le L. 200;

f) per i reati in materia di abburattamento e panificazione previsti nell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 246, commessi da privati per la produzione del pane nelle loro case;

g) per i reati previsti negli articoli 6 del decreto Ministeriale 11 marzo 1916, 1 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399; 7 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1917; 2 dell'ordinanza commissariale 29 maggio 1917 e 2 dell'ordinanza commissariale 29 luglio 1917, limitatamente alla cottura di pane di privati in forno pubblico.

L'amnistia è a favore del fornaio e del privato:

h) per i reati previsti negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza commissariale 6 aprile 1917, circa l'obbligo del contrassegno su ciascuna forma di pane;

i) per i reati previsti negli articoli 2 del decreto Ministeriale 11 marzo 1916; 1 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399; 3 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1917; 2 dell'ordinanza commissariale 29 maggio 1917, e 2 dell'ordinanza commissariale 29 luglio 1917, limitatamente alla produzione di pane con farina di resa superiore al tasso legale;

l) per i reati previsti nel decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1916, n. 1708, del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 246 e del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1222, circa la forma e il peso del pane, l'obbligo di venderlo raffermo e l'orario di lavorazione;

m) per i reati previsti negli articoli 10 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1399 e 21 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, circa il possesso di utensili od apparecchi per abburattamento delle farine;

n) per i reati previsti nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497, limitatamente alle esportazioni di ortaglie, conserve, legumi, frutta, patate e cruscami;

o) per i reati previsti nell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 10 aprile 1918, n. 497, commessi da privati per i bisogni propri o della propria famiglia.

Art. 2.

È condonata la pena per tutti gli altri reati non espressamente previsti nell'articolo precedente, qualora sia applicata in concreto soltanto la pena pecuniaria, in misura non superiore a lire cento.

Sono eccettuate le trasgressioni concernenti la macellazione degli animali, la vendita ed il consumo della carne, previste nell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — FACTA — CRESPI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 160 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per la guerra, per la grazia e giustizia e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tribunali militari territoriali o marittimi, nel pronunciare sentenze di condanna alla reclusione ordinaria o militare, o al carcere militare per durata non superiore a 18 mesi, o ad una pena pecuniaria, che sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà per un tempo complessivamente non superiore a 18 mesi, possono disporre che la esecuzione della pena sia sospesa nei modi, con le condizioni e con le norme stabilite dagli articoli 423 a 426 e 585 e 586 del codice di procedura penale ordinario.

Quando la sospensione dell'esecuzione della condanna è revocata di diritto a termini dell'art. 585 del codice di procedura penale or-

dinario, la pena deve essere espiata secondo le norme stabilite dal codice penale per l'esercito o penale militare marittimo.

La revoca è dichiarata con le forme stabilite dagli articoli 558 e 559 del codice di procedura penale ordinario, se vi fu in seguito altra condanna, dal tribunale che ha pronunciata l'ultima, e, in caso contrario, dal tribunale che ha pronunciato la condanna condizionale, o, nell'ipotesi dell'avvenuta soppressione del tribunale, da quello che per legge è ad esso sostituito.

Le condanne per reati preveduti nelle leggi penali militari, commessi durante la guerra, di cui sia stata sospesa o dilazionata la esecuzione, o che siano state comunque commutate in condanne condizionali, non producono rispetto alle condanne condizionali pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria la revoca del beneficio preveduto nell'art. 585 del Codice di procedura penale ordinario.

Art. 2.

Nei procedimenti per reati per i quali il Codice penale per l'esercito e il Codice penale militare marittimo o altra legge penale militare comminano una pena restrittiva della libertà personale non superiore agli anni venti, può essere concessa la libertà provvisoria, eccetto che trattisi di persone sottoposte alla ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, o che non abbiano domicilio o residenza fissa nel Regno, o che siano state altra volta condannate alla reclusione ordinaria.

La libertà provvisoria può essere concessa, in ogni stato della istruzione o grado del giudizio, anche di ufficio.

Nel corso del giudizio, la libertà provvisoria può essere concessa dal Collegio, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, anche fuori dei limiti sopra indicati, eccettuato però il caso che si tratti delle persone indicate nella prima parte del presente articolo, e sottoponendo la concessione all'obbligo della dimora in un determinato Comune, o a quello della prestazione di una cauzione o malleveria, ovvero ad entrambi.

Art. 3.

Il condannato da un tribunale militare per l'esercito o marittimo alla reclusione militare o ordinaria per un tempo superiore ai due anni, che abbia scontata metà della pena e non meno di due anni, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i quattro anni.

La liberazione condizionale non è concessa al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto quando sia stato condannato a pena che superi i sette anni.

Art. 4.

La concessione, la revoca e gli effetti della liberazione condizionale, sono regolati dagli articoli 14 del Codice penale ordinario e 587 e 588 del Codice di procedura penale ordinario, restando sostituito al ministro della giustizia il ministro della guerra, al procuratore generale l'avvocato generale militare e alla sezione d'accusa il tribunale supremo di guerra e marina in Camera di consiglio.

Art. 5.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari dei territori compresi nei confini del Regno, per reati soggetti alla giurisdizione militare, perchè commessi in tempo di guerra, o comunque devoluti alla giurisdizione militare da bandi o leggi speciali emanati durante la guerra, sono devoluti alla autorità giudiziaria ordinaria, eccettuati i procedimenti per i quali il dibattimento sia già fissato o aperto, o rimandato, o per i quali sia stata comunque già emessa ordinanza o atto d'accusa per il rinvio a giudizio.

Contro le sentenze, emanate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, da un tribunale di guerra o straordinario, nei procedimenti come sopra eccettuati, è ammesso però il ricorso per nullità dinanzi al tribunale supremo di guerra e marina.

Fino alla data di cessazione dello stato di guerra, restano soggetti alla giurisdizione militare i procedimenti relativi a reati colposi commessi da militari e ai reati di tradimento, spionaggio, devastazione e saccheggio, da chiunque commessi, e continuano a restarvi soggetti anche dopo la cessazione dello stato di guerra, qualora si tratti di procedimenti per i quali sia stata emessa prima di tale data ordinanza o atto d'accusa per rinvio a giudizio.

Contro le sentenze emanate in tali procedimenti da un tribunale di guerra o da un tribunale militare straordinario, è parimenti ammesso il ricorso per nullità dinanzi al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 6.

Fino a nuova disposizione, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da speciali disposizioni, rimangono in vigore i decreti Luogotenenziali 14 novembre 1915, n. 1622, e 3 gennaio 1918, n. 2, nonchè tutti i decreti Luogotenenziali o Ministeriali emanati in tempo di guerra, relativi agli organi ed ai funzionari della giustizia militare, alla costituzione ed alla nuova istituzione dei tribunali militari territoriali ordinari o speciali e dei tribunali militari marittimi di dipartimento e delle loro sezioni, al tribunale supremo di guerra e marina ed alla procedura da seguirsi dinanzi ai medesimi, e al Consiglio di revisione, il quale cessa di essere organo del Comando supremo del Regio esercito.

Presso i tribunali militari speciali istituiti a norma del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1628, le funzioni di pubblico ministero possono essere affidate anche ai sostituti avvocati militari.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alla entrata in vigore del presente decreto, e quelli successivamente iniziati dinanzi ai tribunali militari territoriali, sia ordinari che speciali, ed ai tribunali militari marittimi anche per reati commessi in tempo di guerra, esclusi i procedimenti devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria a norma dell'art. 5, sono regolati dalle norme relative alla competenza e alla procedura, dettate per il tempo di pace dal Codice penale per l'esercito e dal Codice penale militare marittimo con le modificazioni rispettivamente risultanti dai decreti indicati nell'articolo precedente.

I procedimenti, per i quali alla entrata in vigore del presente decreto il dibattimento sia aperto o rimandato, continuano ad essere regolati dalle norme vigenti nel tempo e nel luogo in cui il dibattimento stesso è stato iniziato, salvo in ogni caso, contro le sentenze, il ricorso per nullità al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 8.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi prima della cattura o durante la prigionia, dai militari italiani restituiti dal nemico, la competenza a iniziare o proseguire l'istruzione e a conoscerne in giudizio, anche nel caso di rinnovazione di questo a seguito di sentenza pronunciata in contumacia, appartiene al tribunale militare territoriale o speciale, nella cui circoscrizione è situato il distretto militare di leva dell'imputato.

Art. 9.

Fermo il disposto dell'art. 5, alla data della cessazione dello stato di guerra, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari di guerra, sono rimessi al tribunale militare territoriale, nella cui giurisdizione ha sede il distretto militare di leva dell'imputato.

I procedimenti a carico di ufficiali sono rimessi al tribunale militare speciale di Firenze.

Art. 10.

Per i reati commessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, di competenza dei tribunali di guerra compresi nei territori che abbiano cessato, o che cessino di essere dichiarati in istato di guerra, continuano ad essere applicate le disposizioni relative alla condanna condizionale e alla dilazione della condanna stabilite dal regolamento del Comando supremo del Regio esercito in data 25 maggio 1918 sulla procedura da seguirsi davanti dai tribunali di guerra.

Art. 11.

I procedimenti contro imputati latitanti pendenti dinanzi ai tribunali di guerra, sono demandati ai tribunali militari territoriali nella cui giurisdizione è situato il distretto di leva dell'imputato.

Art. 12.

I decreti di amnistia e di indulto relativi a reati di competenza dei tribunali militari sono applicati d'ufficio dall'ufficiale istruttore se è in corso l'istruzione; dal tribunale militare in Camera di consiglio, se l'istruzione è chiusa e il dibattimento non è aperto; dal tribunale militare in udienza, se il dibattimento è aperto; dal tribunale militare in Camera di consiglio, su richiesta dell'avvocato militare, se sia già stata pronunciata sentenza di condanna, salvo i casi di cui all'ultimo capoverso del presente articolo; dal tribunale supremo di guerra e marina, su richiesta dell'avvocato generale militare, se contro la sentenza sia stato proposto ricorso per nullità, e dal tribunale supremo, sezione per la revisione, se la sentenza sia stata denunciata o rimessa per revisione rispettivamente a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1608.

L'avvocato militare provvede [illegible] tardo alla scarcerazione provvisoria dei condannati che [illegible] detenuti, e per i quali abbia richiesta la declaratoria di amnistia o di indulto.

Contro i provvedimenti emessi dall'ufficiale istruttore o dal tribunale militare è ammesso ricorso alla sezione per la revisione del tribunale supremo di guerra e marina.

All'applicazione dei decreti di amnistia e di indulto, relativi a reati, per i quali siano state pronunciate dai tribunali militari di guerra sentenze di condanna già rimesse in originale all'esame dell'avvocato generale militare agli effetti dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, o già versate in originale negli archivi del tribunale supremo di guerra e marina, provvedono l'avvocato generale militare, o gli avvocati militari da lui delegati; salvo ricorso contro i provvedimenti da loro emessi alla sezione per la revisione del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 13.

Sono abrogate, limitatamente ai reati commessi dopo l'entrata in vigore dell'armistizio, tutte le disposizioni relative al reato di diserzione, e ad ogni altro considerato come tale, emanate durante la presente guerra, sia in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, sia in virtù dell'art. 251 del Codice penale per l'esercito, ad eccezione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, e fermo il disposto dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536.

Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'armistizio le pene stabilite nelle disposizioni relative al reato di diserzione, come sopra emanate, possono essere diminuite da uno a due gradi.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni relative al reato di favoreggiamento in diserzione commesso da prossimi congiunti, emanate durante la presente guerra sia in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, sia in virtù dell'art. 251 del Codice penale per l'esercito.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — CAVIGLIA — FACTA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del dicembre 1917:

Genitori.

Regazzoni Luigi di Pietro, soldato, L. 630 — Germani Maria di Maneri Pietro, id., L. 630 — Righi Clelia di Colma Augusto, id., L. 630 — Massenese Giuseppa di Ingallina Emannele, id., L. 630 — Marcelli Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Lucifora Salvatrice di Giudice Salvatore, id., L. 630 — Spagna Maria di Turzi Amedeo, id., L. 630 — Morando Salvatore di Vito, id., L. 630 — Biancucci Domenico di Angelo, id., L. 630 — Marconi Emma di Tito Buffo, sottotenente, L. 363 — Cieri Antonio di Raffaele e Salvatore, soldati, L. 315.

Francia Antonio di Cesare, soldato, L. 630 — Schirinzi Crocifisso di Vincenzo, id., L. 630 — Rovati Cesare di Giovanni, id., L. 630 — Bruni Carlo di Italo, id., L. 630 — Carli Assunta di Ferretti Aldo, sergente maggiore, L. 159 — Difino Pietro di Alfonso, soldato, L. 630 — Vallò Vittoria di Soffiètti Giovanni, id., L. 420 Vecchini Giulio di Domenico, id., L. 630 — Villani Pietro di Cesare, caporale, L. 840 — Odorici Anna di Odorici Luigi, soldato, L. 630.

Lalli Giuseppa di Rossi Vincenzo, soldato, L. 630 — Gallina Alfonso di Giovanni, id., L. 630 — Guerci Emilio di Giuseppe, id., L. 630 — Camilla Attilio di Giovanni, id., L. 630 — Roggi Eugenio di Luigi, id., L. 630 — Primadei Anacleto di Pietro, id., L. 630 — Grassano Carlo d Edoardo, id., L. 630 — Indelicato Arcangelo fratello di Salvatore, id., L. 630 — Paoloni Domenico di Romano, capitano, L. 1146,66 — Lanse Angelo di Michele, caporale, L. 840 — Iezzi Nicola di Angelo, soldato, L. 630 — Marino Cristina di Dalforno Giovanni, id., L. 630 — Rota Carlo di Giovanni, id., L. 630.

Pazianza Bernardino di Luigi, soldato, L. 630 — Quercia Giovanni di Sio, id., L. 630 — Giardino Giuseppe di Nicola, id., L. 630 — Loritto Giuseppe di Rosario, caporale maggiore, L. 840 — Campo Vito di Gaspare, soldato, L. 630 — Loiacono Francesco di Lorenzo, id., L. 630 — Speri Sante di Giovanni, id., L. 630 — Pavia Francesco di Vito, id., L. 630 — Proverbio Pietro di Carlo, id., L. 630 — Lai G. Battista Rumualdo di Silvio, id., L. 630 — Pavese Giovanni di Alessandro, id., L. 630 — Pignatti Adolfo di Giuseppe, id., L. 210 — Pirotta Maria di Giovannelli Guido, id., L. 630.

Gardella Stefano di Carlo, soldato, L. 630 — Zuffi Giuseppe di Alfredo, id., L. 630 — Greco Antonino di Santo, id., L. 630 — Parodi Pasquale di Francesco, id., L. 630 — Pietroforte Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Lanzi Domenico di Virgilio, id., L. 420 — Romagnoli Giovanna di Canevari Teresio, id., L. 630 — Rovatti Leonilde di Barbi Domenico, id., L. 630 — Perilli Antonio di Rizziero, id., L. 630 — Copetti Federico di Vincenzo, id., L. 630 — Borelli Antonio di Luigi, id., L. 630 — Delmonte Luisa sorella di Guglielmo, id., L. 630.

Salome Pasquale di Nicolangelo, soldato, L. 630 — Poncia Alessandro di Giovanni, id., L. 630 — Covili Casimino di Pietro, id., L. 420 — Cucca Bartolomeo di Giovanni, caporale, L. 840 — Casarino Catterina di Giuseppe, soldato, L. 630 — Camarda Giuseppe di Onofrio, id., L. 630 — Gorini Zenaide di Medici Eliseo, id., L. 630 — Prezzo Demetrio di Giuseppe, id., L. 420 — Cavalloni Teresa di Bignamini Giovanni, id., L. 630 — Bocci Emilio di Gualtiero, id., L. 630 — Proia Antonio di Elidio sottotenente, L. 1500.

Zanini Laura di Mor Isaia, caporale, L. 840 — Riefolo Luigi di Raffaele, soldato, L. 630 — Noseda Carolina di Noseda Antonio, id., L. 630 — Tronchini Giacomo di Annibale, id., L. 630 — Zanni Nazzarena di Palini Secondo, id., L. 630 — Falli Giuseppe di

Natale e Tommaso, caporal maggiore, L. 840 — Bruno Maria di Biancotto Giacomo, soldato, L. 630 — Pedrazzi Silvestro di Vito, caporale, L. 840 — Cotilletta Vitale di Giuseppe, soldato, L. 630 — Murgia Giuseppe di Salvatore, caporale, L. 840 — Zoli Giuseppe di Alfredo, id., L. 840 — Pucci Federico di Emilio, soldato, L. 630.

Panci Giuseppe di Pietro, soldato, L. 630 — Anzalone Antonio di Carmelo, id., L. 630 — Tomasso Antonio di Antonio, id., L. 630 — Piazza Margherita di Sanna Alfonso, id., L. 630 — Amaducci Maria di Severi Amleto Amedeo, id., L. 630 — Giacco Nicola di Umberto, id., L. 680 — Catalano Giovanni di Falciglia Giuseppe, id., L. 630 — Capillo Antonina di Licata Nicola, id., L. 630 — Paris Luigi di Carlo, sottotenente, L. 1000 — Di Coneta Luigi di Pasquale, soldato, L. 630 — Aliberti Francesco di Antonio, id., L. 630 — Carradore Antonio di Angelo, id., L. 630 — Cavazzin G. Battista di Adria, id., L. 420 — Casaccia Innocenzo di Carlo, id., L. 630 — Zandonà Germano di Candido, id., L. 630 — Caldano Giovanni di Guido e Valentino, id., L. 630.

Vigliero Maria di Porcella Alfredo, soldato, L. 630 — Servidio Alessandro di Domenico, id., L. 630 — Santucci Pasquale di Luigi, id., L. 630 — Torri Erminia di Corsi Amerigo, id., L. 420 — Gonzini Domenico di Antonio, id., L. 630 — Bianchi Emilio di Emilio, caporale, L. 720 — Alzapiedi Girolamo di Giovanni, soldato, L. 630 — Garulli Timone di Luigi, id., L. 630 — Cardarelli Domenico di Giovanni, id., L. 630 — Di Cristofaro Maria di Cardarelli Giovanni, id., L. 630 — Salomone Francesca di Paternò Michele, id., L. 630 — Cardicchi Silvio di Emilio, id, L. 630 — Piana Lorenzo di Domenico, id., L. 630 — Cassignano Domenico di Antonio, id., L. 630 — Orosio Giovanni di Enrico, sergente, L. 1120 — Stropelli Giovanni di Secondo, soldato, L. 630 — Cappini Maria di Soffi Giulio, id., L. 630 — Deffeyes Giuseppe di Vittorio, id., L. 630.

Ambrosetti Severina di Daverio Serafino, soldato, L. 630 — Pennacchietti Teresa di Bartolini Giuseppe, id., L. 630 — Piaia Giacomina di Fain Giovanni, caporale, L. 840 — Maltempi G. Battista di Andrea, soldato, L. 630 — Chiarabini Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Natalini Domenico di Cirillo, id., L. 630 — De Bernardi Carlo di Antonio, id., L. 420 — Politi Raffaele di Giuseppe, id., L. 630 — Bracaglia Salvatore di Edoardo, id., L. 630 — Simonetti Antonio di Giovanni, caporale, L. 840 — Carsenzuola Giuseppe di Bartolo, soldato, L. 630 — Guazzoni Virginia di Sanguinetti Antonio, caporale, L. 840 — Allani Giuseppe di Ganzerli Remo, id., L. 840 — Dalla Giacoma Marianna di Pettinati Giuseppe, soldato, L. 630 — Fregni Maria di Bellelli Alessandro, id., L. 630 — Calissi Maria di Belotti Giuseppe, id., L. 630 — Lavolta Vincenzo di Rocco, id., L. 630 — Capannelli Anna di Bianchi Romeo, sergente, L. 1120 — Bocedi David di Prospero, soldato, L. 630 — Caprioli Agostino di Carlo, id., L. 510.

Manfredini Maria di Armanini Ernesto, serge[illegible] L. 1120 — Dello Iacono Vincenzo di Raffaele, caporale, L. 840 — Bardi Maria di Tassara Luigi, soldato, L. 630 — Calacano Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Suppini Cesare di Leandro, caporale L. 840 — Salvatore Luigi di Angelo, soldato, L. 630 — Ariassi Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Pifferi Teresa di Superti Ernesto, id., L. 630 — Sorbo Rosario di Luigi, id., L. 630 — Antonelli Maria di Crescentini Angelo, id., L. 630 — Coletta Giovanni di Pasquale, id., L. 630 — Ascanio Vincenza di Cori Alfonso, id., L. 630 — Oberti Rosa di Boffelli Augusto, id., L. 630 — Burattin Pasqua di Toniato Isidoro, id., L. 630 — Daddi Giuseppe di Ricciardo, id., L. 630.

Parrilla Giuseppe di Francesco, soldato, L. 630 — Piccitto Salvatore di Giuseppe, id., L. 630 — Lunghitano Lorenzo di Salvatore, id., L. 630 — Angotti Maria di Librandi Francesco, id., L. 630 — Rossini Pietro di Massimo, id., L. 315 — Pirazzini Luigi di Attilio, id., L. 630 — Provenzano Francesco di Calogero, caporale, L. 548.

Testa Giacomo di Domenico, caporale, L. 840 — Zoia Maria di Vergani Paolo, soldato, L. 630 — Caccetta Leone di Salvatore, id., L. 630 — Basso G. Battista di Giovanni, caporale, L. 840 — De Marchi G. Battista di Domenico e Girolamo, soldato, L. 630 — Bortolussi Nicolò di Pietro, id., L. 630 — Dall'Osso Agostino di Attilio, id., L. 630 — Cavassi Giacomo di Domenico, id., L. 630 — Saredi Nicola di Giovanni, id., L. [illegible] — Matteucci Maria di Bertini Giuseppe, id., L. 630 — Moretti Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Cipelletti Pietro di Primo, id., L. 630 — Abeni Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Capello Ippolito di Teofilo, caporale, L. 840 — Buzzi Amaddio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Panziera Amabile di Barotti Umberto, id., L. 630.

Pavone Paola di Sanseverino Giovanni, soldato, L. 630 — Rosselli Virgilio di Aldo, id., L 630 — Cimarelli Maria di David Ulderico, id., L. 630 — Menconi Maria di Aliboni Bernardino, id., L. 630 — Apostoli Giacinto di Giuseppe, id., L. 630 — Levorato Regnia di Missiaglia [illegible], id., L. 630 — Nori Giuseppe di Paolo, id., L. 630 — [illegible]olo di Emidio, id., L. 630 — Carrieri Gaetano di Gio[illegible] L. 630 — Siri Luigi di Innocenzo, id., L. 630 — Giomai[illegible]no di Emidio, id., L. 630 — Melzi Ambrogio di Beniamino, id., L. 630 — Lucera Francesco d[i] Riccardo, id., L. 630.

Catarzi Angiolo di Luigi, soldato, L. 630 — Rampolli Rosa di Riva Ernesto, id., L. 630 — Caputo Grazia di Fosmorto Ruggero, caporale, L. 840 — Ansaloni Geminiano di Giuseppe, soldato, L. 630 — Anfossi Agostino di Giacomo, id., L. 630 — Carta Antonina di Zara Giovanni, id., L. 630 — Vitali Agostino di Enrico, id., L. 630 — Baldoni Giovanna di Baldoni Ferruccio, id., L. 630 — Petrolati Virginia di Bianchetti Giuseppe, id., L. 630 — Pistorio Giuseppe di Carmelo, caporale, L. 840 — Bacci Sabatino di Pietro, soldato, L. 630 — Nobili Maria di Casani Michele, id., L. 630.

Rutigliano Donato di Michele, soldato, L. 630 — Lucafò Nicola di Vito, id., L. 630 — Rupil G. Battista di Quirino, id., L. 630 — Spanò Angela di Messina Domenico, id., L. 630 — Casacci Adelandi di Volpi Renato e Virgilio, id., L 630 — Carmone Maria di Totaro Gaetano, id., L. 630 — Ampollini Giuseppe di Emilio, id., L. 630 — Camboni Efisio di Francesco, id., L 630 — Scamporrino Provvidenza di Innocca Sebastiano, id., L. 630 — Mangiarotti Giacomo di Battista, id., L. 630 — Di Bugno Palmira di Guerri Armando, caporale, L. 840 — Giorgetti Alessandro di Guido, soldato, L. 630 — Liscia Rosa di Fran. Lizia, id., L. 630 — Manetti Pietro di Natale, id., L. 630.

Patacca Giovanni di Serafino, soldato, L. 630 — Saviano Pasquale di Sossio, caporale, L. 840 — Sara Falcinelli di Menzolini Guerriero, soldato, L. 630 — Mizzon Amalia di Piovau Paolo, id., L. 630 — Bresciani Francesco di Giacomo, id., L. 630 — Favari Marcello di Ghirlandoni Angelo, id., L. 630 — Carducci Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Naddeo Francesco di Salvatore, caporale, L. 840 — Mennelli Gerardo di Tobia, soldato, L. 630 — Cimmaruti Francesco di Giorgio, id., L. 630 — Bagattin Antonia di Giuseppe, id., L. 630 — Cappellano Antonino di Angelo, id., L. 630.

Clavello Girolamo di Girolamo, soldato, L. 630 — Nocco Pietro di Efisio, id., L. 630 — Diotti Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Conticelli Sebastiano di Mario, caporale, L. 840 — Marcuccio Cipriano di Giovanni, soldato, L. 630 — Tengattini Luigia di Bianchetti Giacomo, id., L. 630 — Piccioli Antonio di Dante, id., L. 630 — Tonnicchi Giuseppe di Domenico, id., L. 630.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.